



ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 DEL 07-10-2021

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 1°
OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione o l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- il Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile – e prevede l'attuazione delle misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008 dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come le PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del limite giornaliero;

VISTI e RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2013 del 23 ottobre 2012, di approvazione del "*Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155*";
- l'aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016, che individua, tra l'altro, le azioni di competenza dei Comuni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06.06.2017 di approvazione del "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" con il quale vengono definite misure aggiuntive di risanamento finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti da inserire nei piani di qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria ai sensi degli articoli 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il Coordinamento dei Tavoli Tecnici zonali;
- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 238 del 02.03.2021 – entrata in vigore il 12 marzo u.s. – recante "*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria*"

in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea. Approvazione” con la quale la Regione Veneto, in coordinamento con le Regioni del Bacino Padano, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in ottemperanza alla sentenza del 10.11.2020 con la quale la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l’Italia essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE con specifico riferimento al materiale particolato PM10;

- *la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1089 del 09.08.2021 “Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria definiti dalla delibera regionale n. 238/2021;*

CONSIDERATO che l’Accordo prevede

- che le misure per il miglioramento della qualità dell’aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM 10 raggiunto, modulato su tre livelli:
 - o Nessuna allerta - verde;
 - o Livello di allerta 1 - arancio;
 - o Livello di allerta 2 - rosso.
- Che ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- Il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde;
- Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la deliberazione della Giunta regionale Veneto n. 1355 del 16.09.2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ed a seguito dell’intesa tra le Regioni firmatarie dell’Accordo di Bacino Padano, la Regione Veneto ha stabilito di posticipare il blocco dei veicoli Euro 4 previsto dal 1° ottobre 2020 al 1° gennaio 2021, posticipato, successivamente all’11 gennaio 2021;
- con Decreto n. 1 dell’8 gennaio 2021 del Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale, nel perdurare dell’emergenza suddetta è stato stabilito che il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da COVID 19;

PRESO ATTO

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto in data 06.09.2018, 05.09.2019 e 26.09.2019, nonché degli incontri tra i Comuni capoluogo, con i quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;
- che la suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 238/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

VISTE inoltre:

- la nota della Provincia di Treviso prot. n. 2021/0017551 del 29.03.2021, acquisita al protocollo dell'Ente n. 4476 del 29.03.2021, con la quale veniva trasmesso il verbale del tavolo Tecnico Zonale del 22.03.2021 nel quale, tra l'altro, è stato anche illustrato il pacchetto delle misure straordinarie per la qualità dell'aria di cui alla citata DGRV n. 238/2021 ed è stato rivolto l'invito ai Comuni a redigere celermente le Ordinanze di recepimento delle misure straordinarie illustrate, ciascuno per la propria area di appartenenza nella zonizzazione della qualità dell'aria approvata con DGRV n. 1855/2020, che per il Comune di San Fior è "IT0524 Zona Pedemontana" ma che lo stesso ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'agglomerato;
- la nota della Provincia di Treviso prot. n. 2021/0054195 del 29.03.2021, acquisita al protocollo dell'Ente n. 13419 del 21.09.2021, con la quale veniva trasmesso il verbale del tavolo Tecnico Zonale del 10.09.2021 nel quale sono stati illustrati gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria previste nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 09.08.2021;

DATO ATTO che il comma 6 bis dell'art. 182 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. dispone che, a determinate condizioni, l'abbruciamento in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisca normale pratica agricola consentita e che i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospenderlo, differirlo o vietarlo in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10), essendo questo il caso attuale come contemplato nell'Accordo del Bacino Padano e previsto nella citata DGRV n. 238/2021;

DATO ATTO che il Comune di San Fior:

- con Regolamento di Polizia Urbana, vieta all'art. 40 l'accensione di materiali di qualsiasi tipo compresi fuochi liberi e sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili e demanda al Regolamento di Polizia Rurale per i medesimi comportamenti fuori dal centro abitato;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.09.2014 ha approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile: "*Paes d'Area secondo la procedura Joint Seap Option 2 nel territorio dei Comuni di San Fior e Codogné*" anche allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e conseguentemente al miglioramento della qualità dell'aria;

RITENUTO QUINDI, al fine di tutelare la salute dei cittadini, di recepire le misure straordinarie per la qualità dell'aria in adempimento a quanto previsto dalla DGRV n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12.03.2021 e ne

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155;
- la legge 10/1991;
- il Dpr 16 aprile 2013 n. 74;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 novembre 2017, n. 186;
- la Dgr Veneto n. 122/2015;
- la Dgr Veneto n. 1089 del 09.08.2021 recante indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla DGRV 238/2021;
- il Decreto legislativo 285/1992, articoli 6 e 7;
- l'art. 50 del D.lgs. 268/2000, il D.lgs. 152/2006, il D.lgs. 155/2010, e ss. m. e ii.;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

Dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 sul territorio comunale siano vigenti le seguenti limitazioni ed obblighi:

- 1) Divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” in allerta verde e divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle” in allerta arancio e rosso (classificazione ai sensi DM 07.11.2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- 2) Divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale da attività agricole e forestale, vegetali, di cui all’art. 185, comma 1, lettera f, D.lgs. 152/2006 ss. mm. e ii., fatta eccezione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell’autorità preposta;
- 3) Limite di 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature medie delle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- 4) Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet, di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II, sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- 5) Di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ed ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CE (direttiva nitrati), l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole quali:
 - a. Copertura delle strutture di stoccaggio dei liquami;
 - b. L’applicazione di corrette modalità di spandimento di liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito ed obbligo di interramento entro 24 ore;
 - c. obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla normativa nitrati).

La presente ordinanza venga esposta all’Albo pretorio comunale per 30 (trenta) giorni, pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.sanfior.tv.it), e trasmessa per opportuna conoscenza all’Amministrazione Provinciale di Treviso e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss2;

INVITA

La cittadinanza ad osservare le seguenti buone prassi:

1. LIMITARE L’USO DI VEICOLI A MOTORE, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
2. RIDURRE LE ORE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO, ad esempio disattivando il riscaldamento in assenza di persone, riducendo la temperatura massima nei locali;
3. EVITARE di tenere i bambini a 30-50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli), utilizzando per il loro trasporto zaini o passeggini di altezza adeguata;
4. EVITARE che le prese d’aria dei condizionatori vengano ubicate in vie di intenso traffico veicolare;
5. INCREMENTARE l’utilizzo dei trasporti pubblici e utilizzare in modo condiviso l’automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti, compatibilmente con le prescrizioni vigenti in materia di COVID-19;
6. LIMITAZIONE DI UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell’abitazione;
7. REVISIONARE periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
8. MANTENERE CHIUSI ovvero in apertura manuale i battenti degli accessi al pubblico delle attività commerciali ed assimilabili;
9. INFORMARSI e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell’aria consultano di link dedicati:
<http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm-10/>

INFORMA che

- Il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data di pubblicazione sino al 30 Aprile 2022;
- Il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- Gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24.11.1971);

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - o alla Regione Veneto;
 - o alla Prefettura di Treviso;
 - o alla Provincia di Treviso;
 - o all'ARPAV di Treviso;
 - o alla Azienda ULSS N. 2;
 - o al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso;
 - o al Comando Stazione Carabinieri di Godega di Santo Urbano.

**IL SINDACO
MASET GIUSEPPE**